



Prot. Nr. MM/FL/ch 32.12/589904

Bolzano, 21 ottobre 2014

Redatto da:
Prof. Marco Mariani
Dr. Franz Lemayr
Tel. 0471 417627
marco.mariani@provinz.bz.it
franz.lemayr@provinz.bz.itAi Dirigenti
degli Istituti comprensivi e delle scuole
secondarie di primo gradoAi Docenti di Italiano L2
degli Istituti comprensivi e delle scuole
secondarie di primo grado**Esame di Italiano-seconda lingua al termine della scuola secondaria di primo grado****Indicazioni per la classificazione degli alunni e delle alunne con Bisogni Educativi Speciali (BES) e per l'eventuale predisposizione di pacchetti speciali per le prove dell'esame di Italiano L2 al termine dell'anno scolastico 2014-2015.**

Allo scopo di rispondere ai numerosi quesiti avanzati dai docenti di Italiano-lingua seconda si fa seguito alle circolari dell'Intendente scolastico n. 47/2013 e n. 28/2014 e si forniscono alcuni chiarimenti relativi alla necessità o opportunità di predisporre pacchetti speciali per gli alunni che, sulla base degli accertamenti disposti e approvati dai Consigli di classe, si trovano in una delle quattro seguenti condizioni:

- Situazione a): diagnosi funzionale (legge 104 del 1992),
 Situazione b): diagnosi funzionale sulla base della circolare dell'Intendente del 13/06/2008, n. 21 (misure della legge 104/1992 limitate all'ambito scolastico),
 Situazione c): disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) (legge 170 del 2010),
 Situazione d): altri bisogni educativi speciali (BES rientranti nell' *Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale*) ai sensi della Direttiva ministeriale 27.12.2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 06.03.2013).

In particolare, per ciascuna della quattro situazioni indicate, si forniscono le seguenti precisazioni di dettaglio:

Situazione a): diagnosi funzionale (ai sensi della legge 104 del 1992)

Il trattamento riservato a questi alunni non cambia. Rimane la possibilità di stabilire – ove necessario - obiettivi differenziati (cioè: gradi di competenza ridotti per una o più discipline) in deroga a quelli previsti dalle *Indicazioni provinciali*.

Ne consegue che sia la valutazione periodica in itinere che quella finale, come pure quella in sede di esame, saranno effettuate in sintonia con tali obiettivi differenziati (= *zieldifferent*).

In sede d'esame questi alunni avranno pertanto diritto ad un pacchetto speciale di esercitazioni (*la specialità del pacchetto* potrà consistere, per esempio: in un diverso grado di difficoltà degli esercizi e/o in un numero ridotto di prove e/o in un'articolazione delle prove differente dall'ordinario e/o nella dispensa dall'accertamento in una o più abilità linguistiche e sarà ovviamente elaborato *ad hoc* in relazione alle singole capacità e necessità di ogni singolo alunno).

Situazione b): diagnosi funzionale sulla base della circolare dell'Intendente scolastico del 13/06/2008, n. 21

In questo gruppo rientrano i casi assistiti da diagnosi con i seguenti codici:



1. V62-89 Grenzbereich der intellektuellen Leistungsfähigkeit in Kombination mit einer schweren Lernstörung – <i>funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline) associato a gravi disturbi dell'apprendimento</i>
2. F90 oder 314.01 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, vorwiegend hyperaktiv oder Mischtypus – <i>deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività prevalentemente di tipo iperattivo o di tipo misto</i>

La classificazione degli alunni rientranti in questa categoria risulta particolarmente complessa in quanto presuppone una attenta ricognizione del percorso didattico e delle misure speciali riservate a ciascun alunno negli anni pregressi di scolarità. Tali situazioni sono destinate a un nuovo inquadramento al momento del passaggio al grado di scuola superiore. Infatti, in un prossimo futuro, non saranno più classificate fra le “diagnosi funzionali” che danno diritto a tutte le misure previste dalla legge 104/1992, ma saranno incluse nella categoria dei “referti clinici” regolamentati dalla legge 170/2010. Solo in casi particolarmente gravi, i servizi competenti (medici, psicologici ...) potranno nuovamente rilasciare una *diagnosi funzionale* secondo la legge 104/1992 e solo per le prime due categorie.

Ciò premesso, in attesa del nuovo inquadramento di cui si è detto, nell'attuale fase del percorso scolastico, il Consiglio di classe è ora chiamato a valutare a quale categoria ascrivere ogni singolo alunno (vedansi le circolari n. 47/2013 e n. 28/2014) nel seguente modo:

- gli alunni per i quali il *Piano Educativo Individualizzato / Individualisierter Bildungs Plan* PEI/IBP prevedeva obiettivi differenziati almeno dall'anno scolastico 2011-2012, concluderanno il loro percorso di studio nell'attuale ordine di scuola, avendo diritto ad una differenziazione degli obiettivi didattici (= *zieldifferent*).
In sede d'esame per questi alunni sarà possibile elaborare un pacchetto speciale come già si è precisato per la situazione a).
- per gli alunni per i quali il *Piano Educativo Individualizzato / Individualisierter Bildungs Plan* PEI/IBP prevedeva obiettivi differenziati solamente a partire dall'anno scolastico 2012-2013, il Consiglio di classe è chiamato a valutare se sia possibile fissare obiettivi non differenziati (= *zielgleich*). In tal caso in sede d'esame sarà somministrato a tali alunni lo stesso pacchetto riservato al resto della classe.
Se il Consiglio di classe, invece, sulla base di proprie considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, non lo ritenesse possibile, potrà comunque mantenere obiettivi differenziati (= *zieldifferent*) e predisporre per l'esame un pacchetto speciale come già si è precisato per la situazione a).

Situazione c): DSA disturbi specifici dell'apprendimento (legge 170 del 2010)

Gli alunni DSA (cioè con disturbi specifici dell'apprendimento: dislessia, disgrafia e disortografia) sono a tutti gli effetti alunni con competenze intellettive nella norma (o anche elevate). Ne consegue che gli obiettivi didattici non sono differenziati (= *zielgleich*). Questi alunni tuttavia hanno diritto a misure didattiche idonee a consentire la piena partecipazione all'attività didattica.

Il Consiglio di classe è quindi tenuto, sulla base di quanto evidenziato dai documenti diagnostici (“referti clinici”) o sulla base di proprie fondate valutazioni, ad approvare un piano personalizzato di interventi didattici (PDP/IBP), individuando strategie, strumenti compensativi e/o misure dispensative correlati specificamente al disturbo di ciascun alunno. Nel determinare i percorsi didattici si terrà conto del livello e della capacità di apprendimento del singolo alunno e verranno valorizzate e potenziate le conoscenze già in suo possesso. Gli strumenti e le misure, definiti e approvati dal Consiglio di classe nel PDP/IBP, verranno garantiti durante le singole lezioni, nelle verifiche svolte durante l'anno scolastico e in sede di esame.

Per questi alunni *non è prevista una differenziazione (cioè una riduzione) degli obiettivi* (questi alunni devono essere considerati *zielgleich*), ma ad essi è dovuta una valutazione che tenga conto più dei contenuti che della forma (gli errori dipendenti dal disturbo specifico non possono costituire elemento di penalizzazione).

Nella prassi didattica significa che gli alunni DSA affronteranno i medesimi contenuti svolti dal resto della classe. Le attività e i compiti però verranno formulati in modo che le competenze possano essere raggiunte e testate anche con strategie alternative, facendo eventualmente ricorso a misure compensative / dispensative (p. es.: ausilio del dizionario digitale e non, più tempo durante le prove, testi scritti a carattere più grande, anche con colori o sottolineature, lettura svolta da altra persona etc.).



Per quanto attiene alla valutazione non si potranno considerare come errori le imperfezioni derivate dal disturbo.

In sede d'esame gli alunni in questione saranno chiamati a svolgere le stesse prove previste per il resto della classe, ma avranno diritto a tutti gli strumenti compensativi e/o a tutte le misure dispensative previsti dal PDP/IBP (approvato dal CdC) e a criteri differenziati di valutazione, in modo tale che le eventuali prestazioni scorrette ascrivibili al disturbo non siano decisive per una valutazione penalizzante.

Per tali alunni, se necessario, sarà possibile prevedere anche lo svolgimento dell'esame in un'aula riservata, la concessione di tempi più lunghi e/o la dispensa dallo svolgimento di parti della prova in modo tale, però, che sia comunque possibile e assicurato l'accertamento delle competenze minime prescritte.

Situazione d): BES - Bisogni educativi speciali rientranti nell'Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (Direttiva ministeriale 27.12.2012 e Circolare ministeriale n. 8 del 06.03.2013)

Per opportuna conoscenza si richiama il testo della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 che rinvia alla Direttiva ministeriale del 27. dicembre 2012 e che pone particolare attenzione all'area dei BES che interessano lo *svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale*.

Le disposizioni ministeriali così si esprimono: *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche [del Consiglio di classe – n.d.r.]”.*

“Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana [intesa come prima lingua – n.d.r. - #] - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative [...]”.

In quest'area di svantaggio rientrano pertanto le seguenti due categorie di alunni:

1. alunni che evidenziano *bisogni educativi speciali*, continuativamente o per determinati periodi, per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali,
2. alunni di origine straniera di recente immigrazione che evidenziano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana (#).

1. - Per ciascun alunno rientrante nella prima tipologia il Consiglio di classe dovrà predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP/IBP) con la previsione di strumenti compensativi e misure dispensative previsti dalla Legge n. 170/2010 e, sulla base di specifica documentazione clinica o sulla base di proprie considerazioni di carattere sociopedagogico o didattico, *potrà* definire obiettivi didattici differenziati.

Nel caso in cui siano stati autorizzati obiettivi differenziati, in sede di esame l'alunno avrà diritto ad un pacchetto speciale a sua misura.

2. - Per gli alunni di origine straniera di recente immigrazione (e che frequentano le scuole del nostro sistema scolastico tedesco da non più di 2 anni) *che evidenziano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana (#)*, in analogia a quanto previsto per i candidati all'Esame di Stato al termine del 2° ciclo di istruzione (Decreto del PGP n. 22 del 14 maggio 1999), il Consiglio di classe dovrà predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP/IBP) fissando livelli ridotti di competenza linguistica (riferibili al livello pragmaticamente e ragionevolmente raggiungibile nel relativo periodo di frequenza scolastica).

(# - È appena il caso di precisare che ove la C.M. dice *“non conoscenza della cultura e della lingua italiana”* si riferisce alla *“prima lingua”*, avendo come riferimento il sistema scolastico funzionante nel resto del territorio nazionale. Con riferimento al sistema scolastico di lingua tedesca di questa provincia, lo stesso passo della C.M. va invece riletto come *“non conoscenza della cultura e della lingua tedesca”*. E infine, per effetto della totale equiparazione delle lingue *tedesca e italiana* in ambito provinciale, alla considerazione particolare riservata dal Consiglio di classe alla *“prima lingua”* va poi – in seconda istanza - associata la *“lingua seconda”*).



Nella prassi didattica questi alunni hanno diritto ad interventi didattici personalizzati nei contenuti e nella forma.

Per quanto attiene alla valutazione finale si dovrà fare riferimento al livello di competenza precedentemente fissato e descritto nel PDP/IBP e considerato presumibilmente raggiungibile dall'alunno al termine del percorso.

In sede di esame questi alunni hanno diritto ad un pacchetto speciale a loro misura.

* * *

E' appena il caso di ricordare, infine, che tutte le decisioni e le misure che si intendono far valere in sede d'esame devono essere state precedentemente descritte in dettaglio e approvate con apposite deliberazioni dal Consiglio di classe.

Il testo della presente comunicazione è consultabile e scaricabile anche dalla seguente pagina-web:

<http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/italienisch/esamescuolamedia/>

Con i migliori saluti

Prof. Marco Mariani | **Ispettore**

Dr. Franz Lemayr | **Ispettore**